

N. R.G. 2261/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione prima

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.ssa Annamaria Casadonte

Presidente

dott. Virgilio Notari

giudice

dott.ssa Simona Di Paolo

giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado n. 2261/20146 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23/06/2016 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente

TRA

~~XXXXXXXXXX~~, ~~CA~~ a ~~XXXXXXXXXX~~ il ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in ~~XXXXXXXXXX~~, via ~~XXXXXXXXXX~~ 10, presso lo studio dell'avv. Cathy La Torre che lo difende unitamente all'avv. Cristina Polimeno giusta procura in calce del ricorso introduttivo
-ricorrente-

con l'intervento del Pubblico Ministero.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15/9/2016 il ricorrente ha precisato le conclusioni indicate in motivazione.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex l. n. 164/1982 depositato il 11/4/2016 il signor ~~XXXXXXXXXX~~ ha agito dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia al fine di ottenere l'autorizzazione al trattamento



All'udienza del 23/06/2016 il ~~_____~~ ha manifestato l'intenzione di procedere in questo senso senza possibilità di fraintendimenti. Dalla seconda delle relazioni allegate al fascicolo di parte ricorrente si evince, d'altra parte, che l'intervento chirurgico per cui vi è richiesta di autorizzazione non presenta impedimenti fisici e che le specialiste presso le quali è in cura il ricorrente hanno manifestato il proprio nulla osta all'intervento chirurgico di rettificazione del sesso. In assenza di soggetti legittimati a manifestare avviso contrario il trattamento non può che essere consentito.

I recenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non deve considerarsi obbligatorio, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile (Cass. n. 15138/2015), atteso che la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982 ha sostenuto che la norma, così come formulata e riferendosi genericamente ad "interventive modificazioni dei caratteri sessuali", lascia all'interprete il compito di definire il confine delle modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, sicché la mancanza del riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, o conseguenti ad una situazione congenita), attraverso cui può compiersi il cambiamento di sesso, esclude la necessità del trattamento chirurgico (Corte Cost. 221/2015).

Nel caso di specie, alla luce delle evidenze documentali prodotte da parte attrice e costituite da certificazione medica proveniente dal MIT convenzionato con la AUSL di Bologna che evidenzia una *"corrispondenza tra i caratteri diagnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di genere e la condizione del soggetto. La persona presenta una marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da grande sofferenze e da forte desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie. Di appartenere al genere opposto e di essere conseguentemente trattato come appartenente al genere opposto. Si ricorda che la diagnosi Internistica endocrinologica, fornita dalla dott.ssa ~~_____~~ esclude la presenza di patologie da alterata differenziazione sessuale"*, il Collegio non ritiene necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori, potendosi quindi ritenere sufficientemente accertato il «disturbo di identità di genere» in capo all'attore.

La domanda è fondata e quindi deve essere accolta, con conseguente autorizzazione in favore dell'attore al compimento degli interventi chirurgici necessari per la riattribuzione del sesso.



Parte attrice ha chiesto ulteriormente che già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico innanzi autorizzato, il Collegio disponga altresì la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita, di procedere in conformità.

È necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso di cui alla legge n. 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. n. 150/11, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.

L'art. 1 della legge n. 164/82 subordina espressamente l'accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell'adipe; il diverso sviluppo muscolare; il timbro di voce; la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.

Secondo l'interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l'accoglimento della domanda sarebbe sempre subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari.

Tale orientamento si fonda, in primo luogo, sulla considerazione che solo i caratteri anatomici primari e non anche a quelli secondari caratterizzerebbero in maniera inconfutabile il genere, di talché sarebbe sempre richiesta una loro inversione.

Soccorre poi il dato normativo dell'art. 31 co. 4 cit.: l'utilizzo dell'espressione «quando risulta necessario» riferita al trattamento chirurgico demolitorio o ricostruttivo, viene intesa nel senso che l'intervento sia pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso salvo nelle ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore della legge, l'interessato lo avesse già effettuato.

In senso contrario, il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all'identità sessuale, ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all'art. 2 cost. (Cort. Cost. n. 161/85), porta a ritenere che la sua piena esplicazione sia ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico al punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, un altro diritto di pari rango costituzionale, qual è quello alla salute (art. 32 cost.).



Sul punto sono recentemente intervenute, in senso opposto al tradizionale orientamento sopra riferito, sia la Suprema Corte sia la Consulta, rispettivamente con le pronunce n. 15138/15 e n. 221/15.

La Corte di Cassazione ha al riguardo statuito, con sentenza ampiamente motivata, che «Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale».

Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale: «Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».

Il mutato indirizzo giurisprudenziale pare quindi fornire un'interpretazione differente dell'art. 31 co. 4 cit., nel senso che la necessità dell'intervento chirurgico debba essere intesa esclusivamente in funzione del benessere psicofisico dell'interessato, il quale può ottenere dal Tribunale l'autorizzazione all'intervento allorché sia accertato - come nel caso di specie, in base alle conclusioni della relazione psichiatrica e psicologica agli atti - che l'intervento possa «effettivamente produrre una riduzione del disagio psicologico e un miglioramento generale della qualità di vita» (doc. n. 6), e non già invece in funzione dell'accoglimento della domanda di rettifica.

Quest'ultima domanda può trovare accoglimento, invece, anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove sia



accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.

Tali conclusioni sono già state peraltro condivise anche dalla giurisprudenza di merito in casi del tutto analoghi a quello in esame (cfr. in particolare Tribunale Bari 10 marzo 2016; Tribunale Savona 30 marzo 2016).

Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da «~~XXXXXXXXXX~~» a «~~XXXXXXXXXX~~».

Il peculiare oggetto del procedimento e la mancata opposizione dei convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2261/2016 del R.G.A.C., respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede:

- in accoglimento della domanda di parte attrice, autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali di ~~XXXXXXXXXX~~ da maschili a femminili mediante trattamento medico-chirurgico;
- ordina all'ufficiale di stato civile del comune di ~~XXXXXXXXXX~~ di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da «~~XXXXXXXXXX~~» a «~~XXXXXXXXXX~~»;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 18/11/2016

il giudice estensore
dott.ssa Simona Di Paolo

il Presidente
dott.ssa Annamaria Casadonte

